



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 77/2023/SRCPIE/VSGC

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Laura ALESIANI	Presidente f.f.
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 19 settembre 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida e relativo questionario a cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, i Sindaci dei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti nella predisposizione delle relazioni annuali sul funzionamento integrato dei controlli interni per l'esercizio 2021;

Vista la deliberazione n. 23/2023/SRCPIE/INPR, con cui è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2023;

Vista la relazione sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'esercizio 2021, redatta dal Sindaco del **Comune di Rivoli (TO)**, ai sensi del citato art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000;

Viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato Istruttore e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

Vista la richiesta di deferimento e l'ordinanza n. 45 del 20 luglio 2023, con la quale il Presidente ha convocato l'Amministrazione avanti alla Sezione per l'odierna adunanza pubblica;

Viste le controdeduzioni trasmesse dal Comune in data 12 settembre 2023;

Udito il relatore, Referendario dott. Diego Maria POGGI;

Uditi, nel corso dell'adunanza pubblica, per l'Amministrazione comunale di Rivoli (TO), il Sindaco, dr. Andrea Tragaioli; l'assessore con delega al Bilancio, dr. Danilo Fornaro; la Segretaria Generale, dr.ssa Michelina Bonito; la Dirigente responsabile del Servizio economico-finanziario, dr.ssa Tiziana Cargnino.

Premesso

Il D.Lgs. n. 286/1999 ha introdotto diverse tipologie di controllo interno per le pubbliche amministrazioni, tra cui il controllo strategico e il controllo di gestione. Con specifico riferimento agli enti locali, l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il sistema di controllo interno è diretto, tra le altre cose, a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente.

In particolare, il controllo strategico è finalizzato alla verifica del conseguimento delle finalità previste nei documenti di pianificazione e programmazione dell'organo politico e amministrativo, valutando l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei

suddetti piani, programmi e strumenti di indirizzo politico – amministrativo, in termini di coerenza tra obiettivi strategici e risultati raggiunti.

Quanto al controllo di gestione, esso è più specificamente mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

I commi 4 e 5 dell'articolo 147 citato stabiliscono inoltre che *"Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite"* e che *"Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento"*.

Con specifico riguardo al controllo strategico, l'articolo 147 *ter* del TUEL dispone che *"Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico"*.

Il comma 2 specifica ulteriormente che *"L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi"*.

Il controllo di gestione è invece disciplinato dagli articoli 196, 197 e 198 dello stesso Testo Unico. A tale proposito, l'articolo 196, nel testo vigente nel 2021 e fino al 13 maggio 2022 (precedentemente alle modifiche apportate dalla L. 12 aprile 2022, n. 35, che ha esentato dal relativo obbligo i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti), disponeva testualmente che *"Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della*

pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità" (comma 1) e che *"Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi"* (comma 2).

In forza dell'articolo 197, il suddetto controllo di gestione deve avere ad oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente territoriale e va svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Tale controllo, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, si articola almeno nelle tre seguenti fasi:

- a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il controllo di gestione inoltre (comma 3) va svolto *"in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi"* ed il comma 4 prescrive di effettuare la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa *"rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali"* di cui all'articolo 228, comma 7, TUEL.

Secondo quanto, infine, disposto dall'articolo 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione *"fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili"*; l'articolo 1, comma 5, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191) ha poi introdotto il successivo articolo 198-bis che impone la trasmissione degli esiti del controllo di gestione anche alla Corte dei conti.

In tale contesto normativo, è intervenuto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) che, con l'art. 3, comma 1, lett. e), ha riformulato l'articolo 148 del TUEL che attualmente prevede, a carico del sindaco di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di trasmettere annualmente alla sezione

regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, avvalendosi del direttore generale o, in mancanza, del segretario comunale.

A tale fine, la deliberazione n. 28/2014 della Sezione delle Autonomie della Corte, nel dettare le linee guida in parola, ha rilevato, quanto al controllo di gestione, come la riforma dei controlli interni degli enti locali attuata con il D.L. n. 174/2012, non abbia sul punto apportato modifiche di rilievo al preesistente quadro legislativo; l'unica innovazione rinvenibile starebbe nel fatto che il controllo di gestione deve oggi essere strumentale *"alla ottimizzazione non solo del rapporto tra risorse impiegate (ex "costi") e risultati, ma anche del rapporto tra obiettivi e azioni realizzate"*.

La specificità di tale controllo consiste quindi nel *"centrare l'attenzione sulle misure che consentono di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra azioni realizzate ed obiettivi operativi assegnati, nonché tra risultati ottenuti e risorse impiegate"* e tale verifica va effettuata con riguardo *"alla gestione dell'Ente nel suo complesso e nelle sue articolazioni gestionali (quali centri di costo, centri di servizi, centri di attività, ecc.), tenendo conto, anche del livello di performance raggiunto"*. La Sezione sottolinea poi che *"l'organo preposto al controllo di gestione deve essere in grado di fornire all'organo politico elementi e valutazioni idonee a modularne i compiti d'indirizzo"*.

Proprio con riferimento agli enti locali, l'aspetto qualificante del controllo di gestione consisterebbe quindi nel *"monitorare gli obiettivi di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica (o del Documento Unico di Programmazione ai sensi della riforma ex d.lgs. n. 118/2011, novellata dal d.lgs. n. 126/2014) e gli obiettivi gestionali di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), i quali altro non sono che una articolazione dei primi, al fine di esprimere valutazioni sull'efficacia (grado di raggiungimento dell'obiettivo programmato), sull'efficienza (assorbimento di risorse per il raggiungimento dell'obiettivo) e, quindi, in termini complessivi, sulla economicità della gestione"*.

Il consesso contabile conclude poi raccomandando che il report periodico del controllo di gestione contenga almeno *"gli obiettivi, quali sintesi dell'efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio, centro di costo o attività"* ed i *"centri di costo, quale "ambito contabile - organizzativo" da cui derivare informazioni significative in termini di attività svolta (e relativi indicatori), obiettivi da raggiungere e indicatori di efficacia, efficienza ed economicità"*.

Rispetto al controllo strategico, la Sezione delle Autonomie, nella citata pronuncia, ha invece evidenziato come, per gli enti di maggiori dimensioni, esso rivesta un ruolo *"significativo"*,

dal momento che "impone il preliminare, graduale adeguamento dell'organizzazione della struttura e, quindi, la fissazione dei principali obiettivi, nonché la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socio-economici connessi".

In tale sede rilevano infatti "le risultanze dei controlli, ex ante ed ex post, tesi a verificare la conformità tra gli obiettivi strategici ed operativi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra gestione delle risorse umane, allocazione di quelle finanziarie e amministrazione di quelle materiali".

La Sezione delle Autonomie sottolinea poi come appaia propedeutica all'introduzione del controllo strategico la *"linea di azione che l'Ente intende perseguire e che va declinata in obiettivi strategici (volti a tradurre in termini oggettivi e misurabili le "promesse" elettorali) e in azioni strategiche (utili a trasformare le linee strategiche in azioni misurabili e trasparenti)".* In relazione ad ogni "azione strategica" sarà pertanto necessario definire le "azioni attese", nonché gli indicatori e *output* attesi, poiché solo predefinendo tali elementi sarà possibile addivenire *"ad un compiuto monitoraggio delle "azioni strategiche" e, conseguentemente, ad un efficace controllo strategico, all'esito del quale può rendersi necessario adottare una delibera di modifica dell'attuazione dei programmi".*

La delibera n. 28/2014 citata elenca anche gli *"imprescindibili elementi da inserire nel report di controllo strategico"*, individuandoli, *in primis*, nei fruitori diretti del report, ovverosia *"gli amministratori, in particolare coloro che hanno impostato la strategia dell'Ente, nonché i dirigenti, che utilizzano lo strumento per monitorare la realizzazione delle azioni strategiche"*; in secondo luogo vanno esplicitati *"gli indicatori, con cui valutare l'esito delle politiche e delle azioni impostate dall'Ente e che sono, pertanto, strumenti di misura di aspetti qualitativi e quantitativi che definiscono i bisogni della collettività"* ed in ultimo deve essere stabilita *"la periodicità entro la quale va predisposto il referto, da definire a livello regolamentare"*.

Ritenuto in fatto

1. Contenuto della relazione

In data 23 gennaio 2023 il Sindaco del Comune di Rivoli (TO), ente ricompreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino e con una popolazione di 47.481 cittadini residenti al 31 dicembre 2021, ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni relativo all'anno 2021.

Alla domanda 1, relativa alla verifica preliminare e generale in merito alla piena ed effettiva conformità del sistema comunale dei controlli con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'ente, è stata data risposta affermativa alla casella sul controllo di gestione, mentre sul controllo strategico è stata data risposta negativa, con la motivazione *"controllo strategico*

non esercitato per carenza di risorse umane specifiche destinate", e in effetti, quanto al numero di "report" prodotti, veniva ivi indicato "1" per il controllo di gestione e "0" per quello strategico.

Tuttavia, in sede di indicazione di eventuali criticità nella organizzazione o nell'attuazione dei controlli e, in caso affermativo, del relativo grado riscontrato per ciascuna tipologia, sono state segnalate criticità di livello "alto" per entrambe le tipologie di controllo, mentre nessuna criticità è stata rilevata con riferimento ai controlli di regolarità amministrativo-contabile, a quelli sugli equilibri finanziari, a quelli sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Alla successiva domanda relativa al *"numero di unità di personale assegnate al controllo - espresse in unità anno equivalenti (FTE Giuridico = numero persone x ore lavorate/36 x giorni lavorati nell'anno/365)"*, accanto al controllo di gestione è stato indicato "0,18" e per il controllo strategico è stato confermato il valore "0" con la medesima motivazione di *"carenza di risorse umane specifiche destinate"*.

Sul punto è appena il caso di rilevare che anche per i controlli di regolarità amministrativo-contabile e sulla qualità dei servizi le unità di personale destinate appaiono in numero contenuto, essendo per entrambe le funzioni indicato il valore "0,2".

Alla successiva domanda su eventuali modifiche apportate *"in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni"*, è stata data risposta "no" per tutte le tipologie.

La sezione preliminare del questionario si conclude quindi con la conferma che nessuna delle funzioni relative ai controlli interni è stata conferita, in tutto o in parte, ad altri organismi associativi istituzionali (possibilità contemplata dal comma 5 dell'articolo 147 TUEL).

Con specifico riferimento al controllo di gestione, il Sindaco ha attestato che il *report* sarebbe stato comunicato a questa Sezione in ossequio all'articolo 198bis del TUEL, rispondendo però con l'opzione *"nessuna dichiarazione"* ("Nd", che la nota metodologica autorizza ad impiegare *"quando, per disfunzioni interne, non si disponga delle informazioni necessarie per rispondere correttamente alla domanda"*) alla domanda se i report periodici prodotti siano *"tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere"*.

Inoltre, gli unici indicatori elaborati e applicati nell'anno sono risultati essere quelli di *"efficienza"* mentre per tutti gli altri (di attività/processo, di "output", di efficacia, di economicità e di analisi finanziaria) è stato risposto di "no". Parimenti negativa è stata la risposta alla domanda *"il controllo di gestione è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi?"*.

In modo apparentemente contraddittorio, alla domanda n. 9, sul *"grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa"*, è fornita risposta "alto" per tutte e tre le aree dei servizi amministrativi, servizi tecnici e servizi alla persona, mentre

alla successiva richiesta sull'esistenza o meno di *"un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare"*, la risposta data è "No".

In effetti, quello che risulta trasmesso come *"referto del controllo di gestione"*, è in realtà la *"relazione sulla gestione"*, predisposta dalla Giunta comunale in allegato alla proposta di rendiconto per l'esercizio 2021, di cui riepiloga i principali dati economici e finanziari.

Ne consegue che anche il referto sul controllo di gestione, nei termini indicati dalla legislazione vigente in materia (articolo 198*bis* del TUEL) e dalla giurisprudenza contabile sopra citata, risulta mancante.

In merito, a specifico quesito posto in sede di deferimento, il Comune di Rivoli ha evidenziato che *"l'Ente annualmente integra il documento relativo alla relazione sulla gestione con i dati relativi agli incarichi e consulenze e con quelli relativi ad eventuali acquisti effettuati fuori Consip. Tale documento ha sempre evidenziato l'evoluzione della gestione annuale ed il monitoraggio degli equilibri di bilancio e la situazione per missione e programma e costituisce il perno della gestione dell'Ente. Ad integrazione del citato documento, la Giunta comunale approva annualmente a rendiconto la relazione sulla performance, che a sua volta contiene una sezione fondamentale relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi e include indicatori di risultato, trend e grafici relativi alle risorse finanziarie utilizzate. Questo documento viene annualmente trasmesso alla Corte tramite il sistema Sireco. Tale documento è stato approvato per l'anno 2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 23/06/2022"*.

Ne deriva che non sussiste un apposito report predisposto dall'unità dedicata al controllo di gestione, ma che la relazione sulla gestione della Giunta comunale viene integrata da alcuni elementi numerici, quantitativi e qualitativi su alcuni aspetti oggetto di valutazione, principalmente afferenti agli equilibri finanziari e ai risultati della gestione finanziaria.

Quanto invece alla sezione dedicata al controllo strategico, la relazione del Sindaco ha confermato l'avvenuta approvazione e pubblicazione del PEG, ma ha altresì esplicitato che il controllo strategico non è operativamente integrato con il controllo di gestione, non utilizza *"le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie"*, né effettua, a preventivo, *"adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione"*.

Con riguardo a ciascuno degli indicatori elaborati ed applicati nell'anno, è stata data risposta *"Nd"* per tutte e quattro le tipologie indicate nel questionario, ovvero agli indicatori di mantenimento, di *performance* individuale e organizzativa, di miglioramento della qualità dei servizi e di innovazione e sviluppo.

Nonostante ciò, alla successiva domanda, il Sindaco ha attestato un valore del 90% quale

"percentuale media (semplice) di obiettivi strategici raggiunti nell'anno", evidentemente sulla scorta dell'unica deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottata nell'anno.

Quanto ai parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico avrebbe verificato lo stato d'attuazione dei programmi, l'unica risposta affermativa è associata al parametro *"a) risultati raggiunti rispetto agli obiettivi"*, mentre per tutti gli altri (*"b) grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati"*, *"c) tempi di realizzazione rispetto alle previsioni"*, *"d) rispetto degli standard di qualità prefissati"* ed *"e) impatto socioeconomico dei programmi"*) viene data risposta *"Nd"*.

Infine, la periodicità di monitoraggio del grado di avanzamento del PEG viene indicata come *"semestrale"*.

Contestualmente alla disamina del suddetto questionario, l'Ufficio ha svolto il controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, trasmettendo nota istruttoria unitaria sui punti meritevoli di approfondimento.

2. Interlocuzione istruttoria con l'ente

Con nota del 21 aprile 2023 la Sezione ha quindi evidenziato all'Ente come dal citato questionario emergesse *"un alto grado di criticità nel controllo di gestione e nel controllo strategico"*, con quest'ultimo asseritamente non effettuato *"per carenza di risorse umane specifiche destinate"*, invitando l'Amministrazione a descrivere compiutamente le criticità esistenti e le misure adottate o programmate per ovviare alle medesime.

L'Amministrazione comunale di Rivoli ha risposto con nota del 19 maggio 2023, di cui si riporta per esteso il tenore delle spiegazioni fornite relativamente al sistema dei controlli interni.

"In riferimento al punto 3 "Sistema dei controlli interni – referto ex art. 148 TUEL" la criticità rilevata a proposito del controllo di gestione e del controllo strategico è correlata alla difficoltà di non essere ancora stati in grado di costituire un nucleo di persone a tal fine esclusivamente dedicate. Fino ad oggi è stato possibile assegnare all'ufficio controllo interno una sola unità che si occupa principalmente di anticorruzione, trasparenza, con la collaborazione, per tali materie, limitata ad un referente per ogni Direzione, di ciclo delle performance, dell'applicazione delle norme sulla privacy.

La scarsità di personale specializzato che si possa occupare dei controlli di gestione e strategico è anche dovuta alle scelte complessive che l'Amministrazione ha dovuto fare in tema di nuove assunzioni, tendenzialmente limitate e che sono state preferibilmente indirizzate verso la direzione tecnica, per rispondere alle sollecitazioni provenienti dai

contributi dedicati alle ristrutturazioni (cosiddetto 110) o per progettare e/o gestire i fondi a disposizione derivanti dal PNRR.

Altri due aspetti che determinano difficoltà nella creazione di un ufficio che si occupi in modo esclusivo di controllo di gestione e strategico è l'estrema volatilità del personale assunto nonché l'aumento della spesa dedicata alle risorse umane, causata dall'applicazione dei nuovi contratti, e i sempre crescenti bisogni della collettività amministrata aggravati dalla crisi pandemica ed energetica a fronte di costanti trasferimenti erariali.

Nonostante le difficoltà descritte, nella sostanza alcune attività (dal controllo degli obiettivi di performance organizzativa, di ente, di direzione e individuale con la prevista Relazione annuale sulla performance, alla verifica degli obiettivi strategici complessivi derivanti dal DUP in sede di approvazione del Rendiconto del Comune, con il quale il Consiglio prende atto dello stato di attuazione dei programmi) hanno per oggetto siffatti controlli.

È obiettivo comunque dell'Amministrazione, nel 2023, su sollecitazione del Segretario, procedere alla formalizzazione e istituzionalizzazione di tali controlli, secondo il disposto dell'art. 147 del TUEL.

Si vuole inoltre attivare e/o implementare una specifica applicazione informatica che dia una crescente oggettività al controllo sulla performance, di gestione e strategico.

È anche stato programmato che da giugno 2023 la Direzione economica finanziaria produca per la Giunta report periodici di controllo di gestione".

Risultava quindi confermato dall'Amministrazione stessa come la funzione di controllo strategico non fosse esercitata e che anche quella di controllo di gestione fosse esercitata in modo inadeguato, in quanto sostanzialmente ricondotta "alla verifica degli obiettivi strategici complessivi derivanti dal DUP in sede di approvazione del Rendiconto del Comune, con il quale il Consiglio prende atto dello stato di attuazione dei programmi", essendo quindi basata su parametri essenzialmente politici e discrezionali, ma senza la necessaria base tecnico-economica.

Le altre funzioni correlabili al controllo, sulla base di quanto dichiarato ("controllo degli obiettivi di performance organizzativa, di ente, di direzione e individuale", "anticorruzione" "trasparenza") risultano in realtà previste da specifiche disposizioni di legge con esplicite sanzioni in caso di inadempimento, ma è evidente come la verifica, mediante indicatori, con cui valutare l'esito delle politiche e delle azioni impostate dall'Ente, che si concretizzino in "strumenti di misura di aspetti qualitativi e quantitativi che definiscono i bisogni della collettività" sia pressoché mancante.

Parimenti, anche l'asserito raggiungimento del 90% degli obiettivi strategici raggiunti nell'anno, così come il conseguimento di un "alto" grado di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa per tutte e tre le aree dei servizi amministrativi, dei

servizi tecnici e dei servizi alla persona, appare sostanzialmente frutto di valutazioni arbitrarie, operando l'Ente in assenza di *"un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare"*.

Pur volendo tenere in considerazione le difficoltà operative illustrate dall'Amministrazione, è doveroso rilevare come il personale in servizio nel Comune di Rivoli risultasse pari, nel 2021, a n. 250 unità, con una copertura del fabbisogno/pianta organica prossima al 90%.

Dalla relazione sulla gestione, compilata dalla Giunta e accompagnatoria del rendiconto, risulta altresì che l'area economico-finanziaria dell'Ente, di norma deputata a operare tali controlli, disponga, oltre al dirigente, di n. 2 figure di *"specialista economico finanziario"* di livello D1, di n. 6 figure di *"specialista amministrativo"* di livello D1 e di n. 13 assistenti di livello C ai servizi amministrativi e contabili; pertanto anche la riferita *"difficoltà di non essere ancora stati in grado di costituire un nucleo di persone a tal fine esclusivamente dedicate"* va rapportata al tenore obbligatorio degli articoli 147, 147 ter, 196 e ss. del TUEL, nonché al tempo trascorso da quando il Comune di Rivoli è risultato soggetto all'obbligo di legge, di adottare le misure organizzative necessarie allo svolgimento dei controlli in parola, ovverosia a partire dall'esercizio finanziario 2015.

Il deferimento ha, inoltre, preso in esame anche il caso di un progetto di riqualificazione di area urbana, il cui ritardo attuativo appariva ipoteticamente ricollegabile alle evidenziate carenze dei meccanismi di controllo interno.

3. Le controdeduzioni al deferimento

Con le controdeduzioni, trasmesse in data 12 settembre 2023, il Comune di Rivoli ha tenuto a sottolineare che *"L'attento monitoraggio e la costante attenzione alle entrate e alle spese hanno consentito il permanere costante degli equilibri, una sana gestione di cassa ed il rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori. Anche se non formalizzato con periodicità prestabilita la verifica gestionale avviene nel corso di tutto l'esercizio. Il controllo si affida alla misurazione dei risultati raggiunti negli aspetti economici, finanziari e quantitativi. Nell'ottica del rafforzamento del suddetto sistema, in data 20/7/2023 è stato presentato alla Giunta il controllo semestrale al 30/6 per l'anno 2023 al fine di un puntuale monitoraggio e feed-back dello stato di attuazione della gestione finanziaria"* e ha riferito di avere attualmente avviato *"specifiche attività al fine di svolgere il controllo di gestione secondo metodologie e strumenti informatici che consentano di superare le criticità rilevate"*.

Con specifico riguardo alle attività di controllo strategico, l'Amministrazione ha ammesso di essere stata indotta, a seguito dei rilievi dell'Ufficio, a *"ripensare il sistema dei controlli, con riguardo a quello strategico e gestionale"*, pur ribadendo che *"le modalità in atto hanno*

sempre garantito quanto sopra indicato” e di avere adottato *“obiettivi di Performance 2021, organizzativa ed individuale”*, aventi carattere rilevante, innovativo e misurabile, inserendoli nel PEG, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25 febbraio 2021.

L’Ente, inoltre, rivendica di avere svolto, nel corso del 2021, le analisi di c.d. *customer satisfaction* con riguardo ai servizi cimiteriali, ed ha esposto il contenuto degli atti organizzativi adottati per ovviare ai rilievi mossi dalla Sezione, tra cui:

- disposizione n. 8 del 4 settembre 2023 del Segretario Generale, con cui è stata costituita una unità organizzativa denominata *“Controllo strategico”* posta sotto la sua direzione, chiamando a farne parte la dirigente dei servizi finanziari, il funzionario addetto al servizio di controllo interno, il funzionario del servizio avvocatura e il funzionario dei servizi alla persona;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 7.09 u.s., dichiarata immediatamente eseguibile, recante *“linee operative della metodologia del controllo strategico stabilendo, inoltre, la periodicità dei report del controllo, da presentare alla Giunta e Consiglio con cadenza semestrale e in particolare il primo entro il 31 marzo e il secondo entro il 30 settembre di ciascun anno”*;
- l’attivazione in data 6.09.2023 di una *“piattaforma informatica, supportata da un service esterno, in grado di gestire in maniera unitaria ed integrata il Controllo strategico e Gestionale con il Ciclo della Performance così consentendo l’attività di inserimento di obiettivi ed indicatori ex ante nonché le attività di consuntivazione ex post”*;
- la richiesta ai dirigenti dell’Ente di un report al 31 agosto 2023 *“sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici definiti nel DUP e sugli obiettivi di performance, individuali e organizzativi, loro assegnati”*. Le informazioni e aggiornamenti pervenuti dai dirigenti sono confluiti in un unico documento del 12/09/2023, trasmesso alla Sezione in allegato alle controdeduzioni.

In ultimo, l’Amministrazione ha tenuto a precisare che la propria attività *“è svolta secondo canoni di efficienza ed economicità nell’intento di offrire alla comunità amministrata servizi sempre più rispondenti alle proprie esigenze, prestando particolare attenzione per il corretto e congruo utilizzo delle risorse assegnate che ha consentito nel corso dell’ultimo quadriennio, ad esempio, di ridurre lo stock del debito per circa 13.767.000 euro con una riduzione del 36% dello stesso”* e che, a suo dire, *“il sistema dei controlli interni, pur necessitando di implementazione, adeguamento organizzativo ed informatico, non ha mai compromesso gli equilibri finanziari dell’Ente”*, impegnandosi comunque a *“tenere informata codesta Corte*

delle ulteriori azioni adottate e/o programmate al riguardo e dei risultati scaturenti fornendo la conseguente documentazione accompagnata da una relazione illustrativa del Sindaco da trasmettere entro il 30 gennaio 2024 o in altra data indicata da codesta Corte".

In sede di adunanza pubblica, inoltre, il Sindaco e l'Assessore con delega al bilancio hanno confermato l'impegno dell'Amministrazione ad accogliere i rilievi mossi in sede di deferimento, mediante l'implementazione del sistema dei controlli; l'Amministrazione ha altresì rivendicato che, pur senza una formale organizzazione del controllo strategico e del controllo di gestione, i risultati finanziari dimostrerebbero ex se l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa intrapresa, facendo leva sulla tempestività di approvazione dei documenti di programmazione e di bilancio, sul contenimento dell'indebitamento e sul costante monitoraggio svolto nella gestione dei residui attivi e passivi e delle attività di recupero delle entrate.

Il Segretario generale ha quindi fornito ampie delucidazioni sull'attuale fase di "stallo" del progetto di riqualificazione dell'ex bocciodromo comunale, attualmente oggetto di partenariato pubblico privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ex art. 183, commi 15 e 16, del D.Lgs. n. 50/2016; è stata in particolare fornita esaustiva ricostruzione sul prosieguo dei contatti miranti a concordare, con l'impresa aggiudicataria, il riequilibrio del quadro economico ai sensi dell'art. 182, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione dei notori incrementi di costi delle materie prime rilevati a partire dalla seconda metà del 2021. Potendosi quindi escludere che le rilevate carenze del sistema dei controlli interni abbiano - allo stato - inciso sul mancato avanzamento dell'opera, appare solamente opportuno richiamare il tenore dell'art. 182, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, a mente della quale *"Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto"*, con la possibilità per il Comune di sottoporre tale revisione anche alla previa valutazione del NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità).

4. Considerazioni del Collegio

La Sezione prende atto delle argomentazioni svolte dall'Ente, e ritiene che le stesse non siano idonee a superare i rilievi mossi sulle debolezze del sistema dei controlli interni per ciò che riguarda l'esercizio 2021.

Per quanto riguarda il controllo di gestione, la presenza di alcune sezioni valutative settoriali

recanti *"misurazione dei risultati raggiunti negli aspetti economici, finanziari e quantitativi"* nell'ambito della relazione sulla gestione operata dalla Giunta, non vale a colmare la lacuna rilevata, dal momento che la relazione della Giunta è legittimamente connotata da un elevato grado di discrezionalità politica e amministrativa sugli indirizzi generali dell'azione dell'Ente. Al contrario, l'unità preposta al controllo di gestione dovrebbe garantire, in ragione del carattere più tecnico, una verifica della bontà dell'azione amministrativa centrata sul raffronto tra risorse impiegate e risultati, nonché tra obiettivi e azioni realizzate.

In particolare gli obiettivi, per poter essere almeno in parte scissi dagli ineludibili indirizzi politico-discrezionali, connotati da elevati livelli di soggettività, dovrebbero essere declinati con l'individuazione di indicatori quantitativi misurabili, da determinarsi *ex ante* e da verificarsi *ex post*, in modo da ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi derivanti dalle segnalazioni del *report* periodico, il rapporto tra azioni realizzate ed obiettivi operativi assegnati, nonché tra risultati ottenuti e risorse impiegate.

Ne consegue che l'inserimento di alcuni parametri quantitativi nell'ambito della relazione sulla gestione, che la Giunta produce in allegato alla propria proposta di rendiconto, non può considerarsi equivalente al *report* che la legge richiede agli enti di produrre ai sensi dell'articolo 147 TUEL.

Né può inferirsi, come pare trasparire da alcune controdeduzioni dell'Ente, che la sola sussistenza di risultati finanziari *ex se* positivi sia in grado di rendere superflue le attività di controllo interno disciplinate dagli artt. 147, 147ter, 196-198bis del TUEL.

Pur potendosi dare atto di discreti risultati complessivi della gestione finanziaria del Comune (risultato di competenza positivo per circa cinque milioni di euro, con fondo cassa al 31 dicembre 2021 pari a euro 13.886.138,05, senza alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria; quota disponibile del risultato di amministrazione pari a 1,4 milioni di euro; dinamica fisiologica della gestione dei residui, con una netta prevalenza di quelli di competenza, pari a circa tre quinti per la parte attiva e per oltre quattro quinti di quelli passivi, con un FCDE accantonato in linea con le prescrizioni del principio contabile *ex* allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011), il Collegio non può esimersi dall'accertare l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie del controllo di gestione e la mancata attivazione del controllo strategico in capo al Comune di Rivoli per l'esercizio finanziario 2021.

Ciò che costituisce controllo sugli equilibri finanziari, che l'Amministrazione rivolese dimostra di esercitare con efficacia, non può ritenersi sostitutivo del controllo di gestione.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, tale controllo consiste nel *"centrare l'attenzione sulle misure che consentono di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra azioni realizzate ed obiettivi operativi assegnati, nonché*

tra risultati ottenuti e risorse impiegate"; ciò significa che i risultati finanziari e di servizio effettivamente conseguiti vanno rapportati a una serie di indicatori stabiliti preventivamente, in termini di risorse disponibili, di risultati conseguibili e di tempistiche attese, in grado di fissare obiettivi numerici concretamente raggiungibili dall'ente e confrontabili, in corso d'opera ed *ex post*, con le prestazioni e i servizi effettivamente erogati dall'azione amministrativa.

Va, inoltre, rammentato che i principi di efficienza, efficacia ed economicità, come previsti ex art. 1 della L. 241/1990, costituiscono parametri di legalità per l'amministrazione, in quanto derivanti dal principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione, e perciò il mancato svolgimento del controllo di gestione, ove imposto dalla legge, come nel caso di specie, espone l'Ente al conflitto con i principi suddetti.

Quanto al controllo strategico, è pacifico che lo stesso non fosse stato attivato nel 2021 e che solo in prossimità della odierna adunanza siano stati realizzati i presupposti per una sua effettiva entrata a regime, confermando così indirettamente la fondatezza del rilievo mosso dall'Ufficio.

Come del resto è emerso nel questionario, alla domanda in merito all'esistenza o meno di *"un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare"*, la risposta data è stata "No".

Quanto ai parametri, in base ai quali l'organo d'indirizzo politico avrebbe verificato lo stato d'attuazione dei programmi, è stato indicato unicamente il più generico *"a) risultati raggiunti rispetto agli obiettivi"*, mentre è stato risposto *"nessuna dichiarazione"* (indice di insufficienza di elementi) per tutti gli altri (*"b) grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati"*, *"c) tempi di realizzazione rispetto alle previsioni"*, *"d) rispetto degli standard di qualità prefissati"* ed *"e) impatto socioeconomico dei programmi"*).

Dalla relazione sulla *performance* approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 191 del 23/06/2022, e relativa all'anno 2021, emergerebbe tuttavia l'importanza (pag. 13) degli *"aspetti performanti dell'attività amministrativa che si concretizza in obiettivi assegnati a tutti i servizi comunali e alle figure dirigenziali. Tali obiettivi sono aggiuntivi rispetto alla normale attività che è stata descritta nel paragrafo precedente e traducono le linee strategiche dell'Amministrazione"* e del *"processo logico di riferimento che porta dalle Linee strategiche di mandato del Sindaco alla definizione degli Obiettivi di Performance"*. Tali contenuti dovrebbero quindi esplicitarsi nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione, ma se è assente il controllo strategico diventa lecito dubitare della fondatezza e attendibilità delle valutazioni espresse in merito al raggiungimento o meno degli obiettivi.

Inoltre, con riferimento ad alcune fattispecie di *performance* individuale, si è notata l'individuazione di obiettivi talora generici o meramente corrispondenti ai doveri istituzionali

dell'amministrazione, quali il semplice *"Monitoraggio delle partecipazioni comunali: Millerivoli srl e Villa Melano"*, (dichiarato raggiunto nella misura del 100% mediante *"report periodici alla Giunta"*), ovvero *"Progettazione e predisposizione della nuova gara d'appalto per la fornitura del servizio di refezione scolastica"* (attività obbligatoria, in prossimità della scadenza del contratto stipulato col fornitore precedente) e *"Garantire un livello più elevato di sicurezza e l'incolumità dei cittadini"*, il cui raggiungimento era legato all'approvazione del *"Regolamento della video sorveglianza cittadina, in reciproca collaborazione con gli uffici tecnici comunali competenti"* e che però, pur non essendo stato approvato nei tempi previsti dall'Ente, è stato dichiarato come conseguito nella misura dell'80%, con una valutazione numerica che non pare adeguatamente motivata.

L'esistenza di elementi di debolezza del sistema di valutazione e controllo interno può quindi riflettersi sul sistema di valutazione delle *performance* minandone l'attendibilità in concreto. Da qui l'invito all'Amministrazione a rivedere anche il sistema di valutazione che, se basato unicamente sul generico rapporto *"risultati rispetto agli obiettivi"*, in presenza di obiettivi formulati in modo generico e non numericamente verificabile rischia di vanificare la *ratio legis* dei controlli e delle stesse valutazioni di *performance*.

In tal senso è perciò essenziale che, dando seguito agli impegni autocorrettivi assunti dal Comune, il controllo di gestione che verrà attivato contempli anche altri parametri elencati dal questionario della Sezione delle Autonomie, ovvero quantomeno il *"grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati"*, i *"tempi di realizzazione rispetto alle previsioni"*, e il *"rispetto degli standard di qualità prefissati"*.

Sempre sulla scorta delle indicazioni promananti dalla linee guida sopra citate, occorre che il Comune espliciti almeno *"gli obiettivi, quali sintesi dell'efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio, centro di costo o attività"* nonché i *"centri di costo, quale "ambito contabile - organizzativo" da cui derivare informazioni significative in termini di attività svolta (e relativi indicatori), obiettivi da raggiungere e indicatori di efficacia, efficienza ed economicità"*.

Con riguardo al controllo strategico, l'Amministrazione dovrà inoltre aver cura che l'unità preposta allo stesso, sempre sulla scorta della deliberazione n. 28/2014 della Sezione delle Autonomie, espliciti *"gli indicatori, con cui valutare l'esito delle politiche e delle azioni impostate dall'Ente"* quali *"strumenti di misura di aspetti qualitativi e quantitativi che definiscono i bisogni della collettività"*.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'accertamento dell'assenza di strumenti di controllo strategico e l'inadeguatezza delle metodologie del controllo di gestione non è eludibile.

Va inoltre rimarcato che l'attuale formulazione degli articoli 147 e 147ter del TUEL, che impongono l'attivazione del controllo di gestione e strategico fin dal 2015, per i comuni al di

sopra dei quindicimila residenti, si deve all'art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) in vigore dalla fine del 2012. La legge quindi concesse due anni alle amministrazioni comunali di dimensioni paragonabili a quelle del Comune di Rivoli per adeguarsi al dettato normativo, ed il ritardo in capo allo stesso risulta, quindi, non giustificabile (cfr. anche le recenti deliberazioni della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, nn. 131/2023 e 79/2021, e della Sezione di controllo per la Calabria, n. 72/2021, relative ad analoghi casi di attivazione dei controlli interni con evidente ritardo).

Inoltre, il comma 5 dell'articolo 147 consentiva e consente agli enti locali obbligati, di *"istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento"* con altri comuni al di sopra dei quindicimila abitanti e, nel caso di specie, il Comune di Rivoli risulta anche limitrofo o comunque prossimo ad altri enti di dimensione superiore alla soglia individuata dal Legislatore; anche volendo considerare le difficoltà di personale dichiarate dall'Ente e l'esigenza, quindi, di distogliere meno risorse interne possibili da destinare a tale unità organizzativa, il Comune avrebbe, comunque, potuto attivarsi in convenzione con altre amministrazioni vicine.

Pertanto, non sussistono ragioni di fatto o di diritto che giustifichino l'omissione accertata. Ne consegue la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, per le valutazioni di competenza, in ottemperanza al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 148 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'articolo 52, comma 4, del c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

per il Comune di Rivoli (TO),
con riferimento al rendiconto 2021,
l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie con riguardo al controllo di gestione;
la mancanza del referto sul controllo di gestione, previsto dall'articolo 198^{bis} del TUEL;
la mancata attivazione del controllo strategico.

Conseguentemente

INVITA

l'Amministrazione comunale di Rivoli:

- a implementare il controllo di gestione e ad attivare il controllo strategico in conformità agli articoli 147, 147^{ter} e 196-198^{bis} del TUEL, osservando le linee guida formulate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e, in particolare:

con riguardo al controllo di gestione, a esplicitare in modo dettagliato gli obiettivi, quali sintesi dell'efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio, centro di costo o attività, nonché i "centri di costo", da cui derivare informazioni significative in termini di attività svolta (e relativi indicatori), obiettivi da raggiungere e indicatori di efficacia, efficienza ed economicità;

con riguardo al controllo strategico, a definire gli indicatori, con cui valutare l'esito delle politiche e delle azioni impostate dall'Ente, nonché gli strumenti di misura di aspetti qualitativi e quantitativi che definiscono i bisogni della collettività;

- alla luce di quanto sopra, a rivedere il sistema di valutazione, evitando la formulazione di obiettivi in modo generico e non numericamente quantificabile, contemplando più parametri tra quelli indicati nelle linee guida della Sezione delle Autonomie, tra cui quantomeno quelli sul *"grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati"*, sui *"tempi di realizzazione rispetto alle previsioni"*, e sul *"rispetto degli standard di qualità prefissati"*.
In ultimo,

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa

al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rivoli (TO), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

visto l'articolo 52, comma 4, c.g.c., alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, per le valutazioni di competenza in ottemperanza al disposto dell'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio riunitasi il giorno 19 settembre 2023.

Il Relatore
Dott. Diego Maria POGGI

Il Presidente f.f.
Dott.ssa Laura ALESIANI

Depositato in Segreteria il **25 settembre 2023**

Il Funzionario Preposto
Margherita RAGONESE